

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2017, n. 5-4701

**Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la legge regionale 26 gennaio 2009, n.2 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*), come da ultimo modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (*Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2*) definisce misure volte alla gestione e alla fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano del territorio regionale, nonché alla fruizione dell'attività di volo (eliski), valorizzandone l'esercizio e agevolando, nel contempo, lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane piemontesi;

per le violazioni alle disposizioni che impongono limiti, obblighi e divieti, l'art. 35 della suddetta legge regionale, disciplina le relative sanzioni amministrative pecuniarie;

in particolare, il comma 6 dell'articolo 35 fissa il principio secondo cui la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni, stabilendo altresì i seguenti criteri per effettuare l'aggiornamento:

- che sia commisurato all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti;
- che sia effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, in modo che le sanzioni aggiornate siano applicate dal 1° aprile dell'anno successivo;

con deliberazione di Giunta regionale n. 26-1123 del 02 marzo 2015 si è provveduto all'aggiornamento delle sanzioni amministrative in argomento, in base alla variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT prodottasi nel biennio 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014, con applicazione dei nuovi importi a decorrere dal 1° aprile 2015 e a valere per il biennio successivo, ovvero sino alla data del 31 marzo 2017;

Quanto sopra premesso;

ritenuto opportuno procedere con la presente deliberazione al fine di garantire una continuità temporale nell'aggiornamento biennale degli importi, nonché una puntuale applicazione, da parte dei soggetti territorialmente competenti, delle relative sanzioni amministrative, così come previsto dalla sopra citata normativa regionale;

ritenuto, altresì, di escludere dal presente adeguamento gli importi relativi alle sanzioni introdotte dall'articolo 32, comma 2, della l.r.1/2017 in materia di attività di volo in zone di montagna, che ha aggiunto il comma 9 bis all'articolo 35 della l.r. 2/2009, data la previsione in fase di prima applicazione che, di fatto, non consente di rapportare i nuovi importi al periodo temporale

preso come riferimento (biennio precedente); tali sanzioni saranno, pertanto, applicate secondo gli importi indicati nelle lettere a, b, c, d, del nuovo comma 9 bis dell'articolo 35 succitato;

dato atto che la variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti, rapportata al periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, risulta essere pari allo 0,9%;

valutata l'opportunità e la convenienza, ai fini di una maggiore agevolazione nell'applicazione di calcolo, che la misura come sopra aggiornata sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite;

preso atto che i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i., secondo gli aggiornamenti prodotti dall'applicazione dei criteri sopra indicati, sono riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto, altresì, che nel predetto allegato A) sono esclusi gli importi relativi alle sanzioni introdotte dall'articolo 32, comma 2, della l.r.1/2017 in materia di attività di volo in zone di montagna, con l'aggiunta del comma 9 bis all'articolo 35 della l.r. 2/2009, per le considerazioni sopra espresse;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale;

visto l'art. 35 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in particolare il comma 6;

visto l'art. 32 della L.R. 1/2017, ed in particolare il comma 2;

vista la Legge 689/1981 e s.m.i.;

visto l'art. 16 della L.R.23/2008;

vista la D.G.R. n. 14-4071 del 02.07.2012;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

unanime,

*delibera*

- di procedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 35, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/2009, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 2, dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti rapportata al periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, che risulta essere pari allo 0,9%;

- di fissare i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i., tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, così come riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di escludere dal presente adeguamento gli importi relativi alle sanzioni introdotte dall'articolo 32, comma 2, della l.r.1/2017 in materia di attività di volo in zone di montagna, che ha aggiunto il comma 9 bis all'articolo 35 della l.r. 2/2009, data la previsione in fase di prima applicazione che, di fatto, non consente di rapportare i nuovi importi al periodo temporale preso come riferimento (biennio precedente); tali sanzioni saranno, pertanto, applicate secondo gli importi indicati nelle lettere a, b, c, d, del nuovo comma 9 bis dell'articolo 35 succitato;
- di rendere efficace l'applicazione del presente provvedimento dalla data del 1° aprile 2017 a valere per il biennio successivo e, comunque, fino all'adozione del successivo provvedimento di aggiornamento delle sanzioni amministrative di cui all'Allegato A);
- di revocare la D.G.R. n. 26-1123 del 02.03.2015, con il relativo allegato, che si intende sostituita dal presente provvedimento a far data dal 1° aprile 2017.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*".

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO A

### Prospetto valori aggiornati sanzioni amministrative ex art. 35 l.r. 2/2009

#### AGGIORNAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 6 DELLA L.R. 2/2009 E S.M.I.

#### DECORRENZA DAL 1° aprile 2017

L'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 35, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/2009 e s.m.i., viene formulato nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificata nei due anni precedenti che, rapportata al biennio compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, risulta essere pari allo 0,9%.

Per quanto sopra vengono di seguito fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, che si applicano sul territorio regionale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. a valere per il biennio successivo.

#### **Articolo 35, comma 1:**

- a) euro 52 al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
- b) da euro 10.485,00 a euro 52.463,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
- c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, ossia da euro 20.969,00 a euro 209.692,00 a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
- d) la sanzione da euro 43,00 a euro 262,00 a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;
- e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, ossia da euro 5.243,00 a euro 52.463,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), relative all'obbligo di chiusura delle piste;
- f) da euro 5.243,00 a euro 10.485,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
- f bis) da euro 5.045,00 a euro 10.090,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni per la violazione delle disposizioni relative all'uso di motoslitte al di fuori delle aree di cui all'articolo 28, comma 8, secondo periodo, nonché in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle stesse e il mancato ripristino dello stato dei luoghi, incrementata di:
  - euro 1.009,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti;
  - euro 1.514,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti;
  - euro 2.018,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti;
  - euro 3.027,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti;
- g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, ossia da euro 20.969,00 a euro a 209.692, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), relative al servizio di soccorso e trasporto.

**Articolo 35, comma 2:**

- a) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
- b) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
- c) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
- d) da euro 419,00 a euro 2.621,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 comma 6;
- e) da euro 419,00 euro a euro 2.621,00 per l'inosservanza delle disposizioni previste nel provvedimento di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
- f) da euro 419,00 a euro 2.621,00 per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
- g) euro 52,00 per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- h) da euro 105,00 a euro 471,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- i) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
- j) da euro 41,00 a euro 262,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;
- k) da euro 262,00 a euro 525,00 per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass), di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
- l) da euro 41,00 a euro 156,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
- m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, ossia da euro 262,00 a euro 1.048,00, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
- n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, ossia da euro 31,00 a euro 156,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, relative all'obbligo del casco per i minori di diciotto anni;
- o) da euro 156,00 a euro 252,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

**N.B.**

**Dal presente adeguamento sono esclusi gli importi relativi alle sanzioni introdotte dall'articolo 32, comma 2, della l.r.1/2017 in materia di attività di volo in zone di montagna, con l'aggiunta del comma 9 bis all'articolo 35 della l.r. 2/2009, data la recente previsione che, di fatto, non consente di riportare i nuovi importi al periodo temporale preso come riferimento (biennio precedente); tali sanzioni saranno, pertanto, applicate secondo gli importi indicati nelle lettere a, b, c, d, del nuovo comma 9 bis dell'articolo 35 succitato.**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 35 L.R. 2/2009 E S.M.I. PRECEDENTI  
ALL'AGGIORNAMENTO PER COMPARAZIONE  
(EX. D.G.R. n. 26-1123 del 02.03.2015)**

**Articolo 35, comma 1:**

- a) 52,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
- b) da 10.360,00 euro a 51.800,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
- c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, ossia da 20.720,00 euro a 207.200,00 euro, a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
- d) la sanzione da 41,00 euro a 259,00 euro, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
- e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, ossia da 5.180,00 euro a 51.800,00 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), relative all'obbligo di chiusura delle piste;
- f) da 5.180,00 euro a 10.360,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
- g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, ossia da 20.720,00 euro a 207.200,00 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), relative al servizio di soccorso e trasporto.

**Articolo 35, comma 2:**

- a) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
- b) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
- c) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
- d) da 414,00 euro a 2.590,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 comma 6;
- e)\* da 41,00 euro a 2.590,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
- f) da 414,00 euro a 2.590,00 euro per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
- g) 52,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- h) da 104,00 euro a 466,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- i) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
- j) da 41,00 euro a 259,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;
- k) da 259,00 euro a 518,00 euro per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass), di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
- l) da 41,00 euro a 155,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
- m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, ossia da 259,00 a 1.036,00 euro, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
- n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, ossia da 31,00 euro a 155,00 euro, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, relative all'obbligo del casco per i minori di diciotto anni;
- o) da 155,00 euro a 249,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

**N.B.**

**e)\* Importo riveduto a seguito di modifica avvenuta con l'articolo 13 della l.r. 17 del 12/8/2013 resasi necessaria per mero errore materiale.**